

CIRCOLAZIONE DI ÉLITES NEL MEDITERRANEO
OCCIDENTALE:
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEGLI ABRAVANEL IN
ITALIA MERIDIONALE (1492-1543)

per

Filena Patroni Griffi
(UNIVERSITÀ DI NAPOLI)

Isaac di Giuda Abravanel giunse a Napoli nel settembre del 1492 in conseguenza del decreto di espulsione degli ebrei dai domini spagnoli promulgato da Ferdinando il Cattolico. Egli fu certamente una delle figure di spicco maggiore fra gli Ebrei che si rifugiarono nell'Italia meridionale;¹ e la sua famiglia aveva goduto di una posizione di prestigio alle corti portoghese e castigliana e ricoperto incarichi rilevanti, specie nel settore finanziario. Nato a Lisbona nel 1437, era stato ministro di Alfonso V di Portogallo e poi tesoriere del Cattolico, presso il quale peraltro aveva perorato inutilmente la revoca del decreto. Fu accolto con grande onore da Ferrante d'Aragona, tuttavia fu legato da amicizia

¹ Come è stato osservato, la condizione economico-sociale e il livello culturale degli Ebrei provenienti nel Mezzogiorno dalla Spagna erano più elevati, rispetto a quelli degli altri provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna. Per l'Abravanel, cfr. S.H. MARGULIES: «La famiglia Abravanel in Italia», *Rivista israelitica*, III, 3 (1906); P. COLBI: «La vita e l'opera di don Izhac Abrabanel statista, pensatore, esegeta», *La rassegna mensile di Israel*, 6 (1932); E. MIHALY: «Isaac Abravanel on the principles of faith», *Hebrew Union College*, XXVI (1955); B. GROSS: «L'idea messianica nel pensiero di Isaac Abrabanel», *La rassegna mensile di Israel*, 9 (1969); B. NETANYAHU: «Don Isac Abravanel Statesman & Philosopher», Philadelphia, 1972, *Encyclopaedia Judaica*, II, coll. 103-109; S. GAON: «Abravanel and the Renaissance», in AA.VV.: *Studi sull'ebraismo italiano in memoria di Cecil Roth*, a cura di E. Toaff, Roma, 1974; P.C. IOLY ZORATTINI: «Il 'Mif' Aloth Elohim' di Isaac Abravanel e il Sant'Offizio di Venezia», *Italia: studi e ricerche sulla cultura e sulla letteratura degli Ebrei d'Italia*, I (1976); A. MELAMED: «The myth of Venice in Italia Renaissance Jewish Thought», in AA.VV.: *Italia judaica. Atti del I Convegno Internazionale. Bari 18-22 maggio 1981*, Roma, 1983, pp. 401 ss.; R. CALIMANI: *Storia del ghetto di Venezia*, Milano, 1985, pp. 56, 150, 152, 244, 297 s.; J. HALBRONN: *Le Monde Juif et l'Astrologie. Histoire d'un vieux couple*, Milano, 1985, pp. 153 ss. e passim; M. LUZZATI: *La casa dell'ebreo. Saggi sugli Ebrei a Pisa e in Toscana nel Medioevo e nel Rinascimento*, Pisa, 1985, pp. 64-68 (relazione con Vitale di Isacco da Pisa); N. FERORELLI: *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, a cura di F. Patroni Griffi, Napoli, 1990, pp. 98 s.; A. MILANO: *Storia degli ebrei in Italia*, Torino, 1992, pp. 228 s. e 668 s.

soprattutto ad Alfonso II, che seguì a Messina dopo l'invasione francese del Regno. La sua casa, allora, fu saccheggiata e fu incendiata la sua biblioteca, che raccoglieva preziosi manoscritti. Successivamente si stabilì per qualche anno in Puglia, a Monopoli, e nel 1503 passò a Venezia, dove tentò una mediazione politica tra la Repubblica e il Portogallo, che però non andò in porto. Morì nel 1508 e fu sepolto a Padova. Egli fu uomo di elevata cultura e autore di scritti filosofici e astrologici, permeati da una forte componente messianica; e a Napoli pubblicò un *Commentario sopra gli ultimi Profeti* nel 1493 e un commentario in *Danielem* nel '97. La stampa di una delle sue opere, il *Mif'alot Elohim*, suscitò l'intervento del Sant'Uffizio a Venezia nel 1594.

Si sa molto poco di un fratello di nome Josep, mentre l'altro fratello Iacop, morto nel 1528, ottenne nel giugno del 1512, dopo la prammatica di espulsione del 1510, la conferma della licenza a rimanere con tutta la sua famiglia nel Regno (licenza concessa a circa duecento famiglie ebreiche), conservando *li privilegi et prerogative che gaudevano li iudei de quisto regno in tempo de li retro ri de Casa de Aragona*, come quello di *andare fora del regno, tornare et stare una con li predicti como ad vui meglio parerà et piacerà*.² In generale, però, le duecento famiglie escluse dal bando decaddero rapidamente. Anche se intorno al 1501 abitava in Bari,³ successivamente Jacob si stabilì a Napoli, dove anzi fu a capo della comunità ebraica cittadina; carica che alla sua morte passò al figlio di Isacco Samuele, che aveva sposato sua figlia Benvenida. Dei figli appunto di Isacco, il primogenito Giuda – il Leone Ebreo autore dei *Dialoghi d'amore* –, nato intorno al 1460 a Lisbona e morto prima del 1535, era stato col padre a Siviglia nell'84, esercitandovi la medicina. Abitò a Napoli fino alla conquista francese,⁴ quindi si trasferì a Genova, dove avviò la stesura dell'opera maggiore, e di lì a Barletta. Una lettera di Federico d'Aragona al capitano di questa città, del 10 maggio 1501, informa del ritorno a Napoli.⁵ Come della protezione dell'ultimo re aragonese,

² Cfr. C. COLAFFEMMINA: «Documenti per la storia degli Ebrei in Campania (IV)», *Sefer Yuhasin*, VII, 1-3 (1991), p. 39 s.

³ Cfr. FERORELLI: *Op. cit.*, p. 109, n. 117.

⁴ *Habitat in hac civitate Neapolis cum dicto eius patre, uxore et tota eius famiglia* (24 luglio 1494): FERORELLI: *Op. cit.*, p. 99.

⁵ Cfr. FERORELLI: *Op. cit.*, p. 99: *Havendo Noi cari li dilecti nostri don Isach Abramanel et mastro Leone phisico suo figliolo per le loro virtù, et desiderando se transferiscano con la loro famiglia in questa nostra città de Napoli ad nostri servitii, volemò che da ciascuno li sia havuto lo debito riguardo, et ordinamo che in tutte loro occorrentie et expeditione de negotii, li debeate prestare omne adiuto iusto et favore necessario et oportuno, et permettere che se ne possano venire expeditamente senza esserli dato impaccio et molestia alcuna.*

così poté godere di quella di Consalvo di Cordoba; il 23 novembre 1520 fu esentato dal tributo imposto agli Ebrei e ulteriori benefici, egli, *su casa y todos que son comprehendidos en su lignage*, ricevette da un rescritto del 15 maggio '21. In quello stesso anno contrastò il frate predicatore Francesco de l'Agnellina, il quale indusse gli eletti dei Seggi della capitale a ordinare che gli Ebrei portassero un berretto giallo come segno distintivo, secondo l'imposizione vigente a Venezia.⁶ Fu medico del viceré Ramón de Cardona e del cardinale Raffaele Riario.⁷ Samuele nacque nel 1473, anche a Lisbona. Alla moglie Benvenida fu affidata l'educazione di Eleonora, figlia del viceré don Pedro de Toledo, la quale poi sposò Cosimo I de' Medici. Egli nel 1520 si adoperò per il ritorno degli Ebrei espulsi, ma un ruolo di primo piano assunse a seguito del decreto del 5 gennaio 1533, quando tentò di prolungare la permanenza degli Ebrei nel Regno di dieci anni, mediante il pagamento di ventimila ducati, e con l'assicurazione che al termine del periodo sarebbe stata restituita metà della somma e sarebbero stati accordati diciotto mesi di tempo per abbandonare il Paese. Ed ottenne dal Toledo un provvedimento in tal senso, ripreso di nuovo l'anno seguente.⁸ Nel 1541 compì con Salomone Zarfati di Roma un viaggio *ad curiam serenissimi cesaris*, forse proprio a proposito della situazione degli Ebrei meridionali.⁹ Lasciò Napoli nel 1543 (con un salvacondotto del viceré del 21 maggio che gli consentiva di portare con sé tutti i suoi beni mobili e oggetti preziosi, senza il pagamento di alcuna tassa),¹⁰ per trasferirsi a Ferrara: qui proseguì nei suoi vasti affari e d'altra parte diede vita con la moglie a un cenacolo di studiosi ebrei e cristiani. Morì nel 1547; tuttavia a Benvenida fu concesso di tenere banchi in vari centri della Toscana, e il figlio Jacob, fiduciario di Cosimo,

⁶ Cfr. BONAZZOLI: «Gli Ebrei del Regno di Napoli all'epoca della loro espulsione. II parte: Il periodo spagnolo (1501-1541)», *Archivio Storico Italiano*, CXXXIX (1981), p. 206-208; e FERORELLI: *Op. cit.*, p. 221 ss.

⁷ Cfr. FERORELLI: *Op. cit.*, p. 109, n. 103 (bibliografia); *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. I, Roma, 1960, pp. 3-5 (A. Ravenna); e E. WIND: *Misteri pagani nel Rinascimento*, Milano, 1986, pp. 107, 190 s., 216 s., 308 n.

⁸ Cfr. BONAZZOLI: *Op. cit.*, pp. 241 e 266 ss.; FERORELLI: *Op. cit.*, pp. 99 s. e 226 ss.; MILANO: *Op. cit.*, p. 232 s. Cfr. anche *La presenza ebraica in Puglia. Fonti documentarie e bibliografiche*, a cura di C. Colafemmina, P. Corsi, G. Dibenedetto, Bari, 1981, p. 78 s.; e C. COLAFEMMINA: «Presenza e attività di Ebrei a Molfetta nei secoli XII-XVIII», *Archivio Storico Pugliese*, XXXVIII, 1-4 (1985), p. 46. Per la sua attività nella raccolta dei tributi ebraici, cfr. C. COLAFEMMINA: *Documenti per la storia degli Ebrei in Puglia nell'Archivio di Stato di Napoli*, Bari, 1990, pp. 308 s. e 311; *Id.*: «Insediamenti ebraici nel Mezzogiorno d'Italia (I)», *Sefer Yuhasin*, VIII, 1-3 (1992), p. 4.

⁹ Cfr. S. SIMONSOHN: *The Apostolic See and the Jews. Documents: 1539-1545*, Toronto, 1990, p. 2217.

¹⁰ Cfr. BONAZZOLI: *Op. cit.*, p. 273.

ispirò la politica del duca di apertura verso i commercianti levantini, inclusi gli Ebrei, politica che diede origine alle fiorenti comunità di Livorno e di Pisa.¹¹ Il medico Josep, infine, nel febbraio del 1501 si recò a Messina presso Consalvo di Cordoba, confermando l'attiva partecipazione ebraica agli avvenimenti del tempo; in quell'anno, grazie a lui, fu concessa protezione al congiunto Muser Cerfati, ebreo spagnolo dimorante in Trani; e nel '505 il Gran Capitano, in una lettera alla Sommaria in suo favore, lo indicava come *nostro dilecto*.¹²

Ora, i fratelli di Isac, tra Quattro e Cinquecento, esercitarono senza dubbio attività feneratizia, come in Puglia, così in Calabria e in Basilicata. Benché *ebrei di corte*, gli Abravanel svolsero assiduamente questo genere di affari. Iacob, particolarmente, nel periodo di abusi e intolleranza collegato con l'invasione francese fu tra coloro che ebbero difficoltà a riscuotere le somme prestate o a conservare i pegni ricevuti, spesso oggetti preziosi, e che sollecitarono la nomina regia di commissari *super bonis recuperandis hebreorum et neophitorum*, offrendo alla Corte stessa la cessione della metà dei loro crediti. E il 29 giugno 1499 al commissario di Terra di Bari e d'Otranto fu ordinato di riscuotere *da più et diverse persone de Mathera et de altri lochi una bona summa de dinari et robbe accomandate*, spettanti appunto a Jacob, *con quella autorità et potestà che exigit li altri crediti de li hebrei, et che in le vostre commissione se contene, respondendoli de quello specta ad ipso Jacob como fate a li altri, et retinendove quello specta ad nostra corte*. Insieme col genero Samuele nel 1520 concordò con l'università di Salerno capitoli specifici per l'avvio di un loro banco nella città, che cinque anni dopo era condotto da Abraam de Rigio. La concessione di questo banco, revocata il 24 gennaio '25, fu però rinnovata nel novembre successivo (*possint et valeant tenere, exercere et facere in civitate Salerni banchum eorum nomine et mutuare super pignoribus, prout mutuare soliti sunt*). Per *exercere eorum banchum* Jacob e Samuele il primo settembre '23 avevano preso in affitto, col

¹¹ Cfr. MILANO: *Op. cit.*, p. 262 s.; LUZZATI: *Op. cit.*, p. 116 (rapporti con i da Rieti), 118 (società Abravanel-da Pisa), 130, 276 ss. (privilegio del 1551), 283. Cfr. anche M. LUZZATI, «Dal prestito al commercio: gli Ebrei dello Stato fiorentino nel secolo XVI», in AA.VV.: *Italia judaica. Atti del II Convegno Internazionale. Genova 10-15 giugno 1984*, Roma, 1986, p. 75 ss.; E. KARWACKA CODINI - M. SBRILLI: «La sinagoga di Livorno. Una storia di oltre tre secoli», in AA.VV.: *Le tre sinagoghe. Edifici di culto e vita ebraica a Livorno dal Seicento al Novecento*, a cura di M. Luzzati, Torino, 1995.

¹² Cfr. FERORELLI: *Op. cit.*, pp. 99 e 211; C. COLAFEMMINA: «Vicende di Ebrei a Taranto alla fine del XV secolo», *Cenacolo*, VIII (1978), p. 42 s.; *Id.*: *Documenti per la Storia degli Ebrei in Puglia ...*, *op. cit.*, p. 206 s. Cfr. anche NETANYAHU: *Op. cit.*, p. 286, note 64 e 65 (dove, però, Josep è considerato nipote di Isac).

¹³ Cfr. FERORELLI: *Op. cit.*, pp. 207-209; D. DENTE - M.A. DEL GROSSO: *La civiltà salernitana nel secolo XVI*, Salerno, 1984, pp. 137-142 e 416.

canone annuo di venti ducati, una casa *cum diversis membris mezaninis et superioribus cum uno magazzino*, ubicata in *ruqa aromatariorum et prope lle case de mezo qua solitum est teneri fundacum ebraicum*.¹³ Inoltre, Jacob, *citatino napoletano fidelissimo dela Catholica Maiesta*, nel 1515 vantava un credito di 400 ducati dai curatori dell'eredità del defunto Andrea de Vergara, doganiere di Monopoli, *per partite de libro et apodixe de propria manu*. Poiché esisteva sentenza in suo favore, *quale fecit transire in rem iudicatam so da circa sey misi passati*, in novembre fu ingiunto dal Consiglio Collaterale ai detti curatori di comparire nella Regia Camera entro dodici giorni, per presentare le proprie eventuali ragioni.¹⁴

Certamente, però, gli Abravanel si dedicarono non solo al prestito su pegno, ma anche al prestito di grosse somme alla Corte e al commercio del grano. L'importanza di questi due settori dell'attività economica ebraica in Italia meridionale, in generale e come è stato opportunamente messo in rilievo, non deve essere accresciuta. Tanto nell'esportazione della seta calabrese, quanto in quella della produzione granaria e olearia pugliese, il ruolo degli Ebrei fu essenzialmente di mediazione, e ben secondario rispetto a quello acquisito dagli operatori forestieri: un ruolo che si era in gran parte delineato negli ultimi decenni del Quattrocento, documentato con efficacia dai cosiddetti neofiti di Trani.¹⁵ E l'incidenza del credito ebraico nel bilancio pubblico fu abbastanza limitato, se si considera lo spettro e l'entità degli affari di Genovesi, Fiorentini e Catalani.¹⁶ È verosimile del resto che l'interesse precipuo e più significativo fosse dato dal finanziamento, mediante anticipazioni, della produzione agricola, come suggeriscono i capitoli stipulati nel 1535: *In primis dicti Iudei supplicano la prefata Maesta se degne concederli che ogni iudio possa comparare nante tempo como ei voglio, vini et grani et ogni altra leguma et victuagli et pedatico et ogni altra cosa, et quello comparando et usando che li haveranno venduto et promesso*.¹⁷ Gli Abravanel versarono alla corte somme considerevoli, anche se non si può precisare meglio la loro influenza. Nell'autunno 1533 lo stesso viceré Toledo scriveva a Carlo V: *se me haze grandísima instancia por una casada de judíos españoles llamados Abreuaneles que prouea cómo se les pague cerca de onze mil ducados que prestaron a la corte en tiempo de mucha necesidad, como*

¹⁴ Cfr. COLAFEMMINA: *Documenti per la Storia degli Ebrei in Puglia ...*, op. cit., p. 277 s.

¹⁵ Cfr. F. PATRONI GRIFFI: «Introduzione» a FERORELLI: *Op. cit.*, p. 11 s.

¹⁶ Cfr. BONAZZOLI: *Op. cit.*, parte II, p. 251; e parte I, «Il periodo aragonese (1456-1499)», *Archivio Storico Italiano*, CXXXVII (1979), p. 554.

¹⁷ Cfr. BONAZZOLI: *Op. cit.*, parte II, p. 249.

parece por decreto de la Regia Cámara de la Sumaria; y en la última ynuasió deste Reyno prestaron assi mismo mil setecientos trenta ocho ducados, de que tienen librança y letra de V. M. en que manda se les paguen; por otra parte pretendien deuérselos otra suma de dineros, por fianças que han hecho, por la corte, de más de treinta mil ducados, ahunque esto no está aún liquidado. E bisogna supporre che si riferisse particolarmente alla famiglia il 12 settembre Fernando de Alarcón, quando sottolineava l'importanza dei debiti contratti dal tesoro nei confronti degli Ebrei, e come sarebbe stato necessario restituire i prestiti ricevuti, in caso di espulsione.¹⁸ Secondo una disposizione del Toledo del 28 agosto 1543, in quel momento Letizia Abravanel, moglie del defunto Josep, era ancora in credito con la Corte di quattromila ducati (*per cunto de magior summa*), che occorreva renderle, *acciò se ne havesse possuto andare, come sua Maestà Cesarea comandava*. Già il precedente 13 maggio il viceré le aveva concesso che per corrispettivo *havesse possuto extrahere tanta quantità de victuaglie et grani che la ragione dela tracta ascendesse a dicti ducati quactromilia per le terre de amici et confederati de sua Maestà Cesarea, finito che fosse il partito che la Regia Corte havea alhora facto con mercanti*. E ora, giacché intanto la Corte stessa aveva contratto un nuovo grosso debito con i fiorentini Alessandro Capponi e Angelo Biffoli, coi quali *de novo have facto similmente partito sopra le dicte tracte*, assicurando inoltre che *durante la extractione de quilli persona alcuna possa né debia extrahere etiam privilegiata*, ordinava che, in deroga e grazie ad accordo al riguardo intervenuto con i due soci fiorentini, il nobile Francesco Nuti, per conto della Abravanel, potesse *extrahere tanta quantità de victuaglie per li porti et carricaturi de tucto il Regno che ascenda ala summa de ducati 4000*, con esclusione della sola provincia di Terra di Lavoro.¹⁹ In questa circostanza, inoltre, affiora anche nei confronti degli Abravanel il ricorso da parte dello Stato al *partito* delle tratte, tradizionalmente attuato con i grandi mercanti italiani, interessati all'esportazione del grano pugliese. La connessione molto frequente fra credito alle finanze pubbliche e commercio del grano risalta insomma con ogni evidenza.

Per quanto riguarda l'attività commerciale, è noto che negli anni 1503-1504 Josep Abravanel aveva una vertenza con il fisco per il traffico di sale e di

¹⁸ Cfr. BONAZZOLI: *Op. cit.*, parte II, pp. 251 s. e 233.

¹⁹ Archivio di Stato di Napoli (A.S.N.), Collaterale, *Partium*, vol. 16, ff. 189-190. Questa lettera, come gli altri documenti inediti pubblicati in appendice, mi è stata segnalata da Alfonso Silvestri, che vivamente ringrazio. Cfr. anche A.S.N., Sommaria, *Partium*, vol. 236, ff. 104-105v. Il *Pacto et capitulatione* tra la Corte e Paolo da Ricasoli, procuratore del Capponi e del Biffoli è in A.S.N., Sommaria, *Partium*, vol. 242, ff. 17v-25.

olio, e nel febbraio 1504 acquistò dalla Corte 5580 tomoli di sale esistenti nel fondaco di Taranto *per certo prezzo per ipso pagato con potestà potere quelle extrahere, et vendere intra vel extra regnum ad soa volonta*, sale che la Sommaria agli inizi dell'anno seguente ordinò al maestro portolano della provincia di Terra d'Otranto che gli venisse consegnato;²⁰ e che Samuele talora fu in società con i fratelli Iosep e Simone de Muscillam di Molfetta, i quali esercitavano di solito un piccolo commercio di tessuti e capi di vestiario.²¹ Ma è soprattutto il commercio del grano a richiamare l'attenzione: in proposito si conosce un ordine della Camera della Sommaria al luogotenente di Bari Pasquale Fanello, dell'8 aprile 1507, di riferire dettagliatamente circa la consegna da lui effettuata, per ordine del maestro portolano e per conto degli Abravanel, di 37 carri e 18 tomoli di grano a Roberto de Borlazzo di Bergamo, giacché gli Abravanel sostenevano di essere debitori verso la Corte soltanto per 31 carri e 18 tomoli, avendo essi comprato gli altri sei carri *de loro propria pecunia per complimento del carricho*; in quel momento, difatti, si discuteva nella Camera *lo processo deli Abravanelli sopra lo partito del grano per loro comparato dela Regia Corte stando lo ill.mo signor Gran Capitano in campo appresso de Taranto*.²² Il documento ribadisce peraltro, anch'esso, il costante e vivace legame del nucleo ebraico con l'amministrazione pubblica. Così come, con il riferimento all'acquirente bergamasco presente in Puglia, sottolinea la funzione di intermediari assunta dagli Ebrei nel processo di estrazione dal Regno del prodotto agricolo, anche di quello di proprietà statale.

Altre osservazioni sono consentite da due testimonianze inedite più tarde, riguardanti Samuele, l'una del dicembre 1538, la seconda del 16 aprile 1543. Infatti nel dicembre 1538 Samuele Abravanel, insieme con i soci Moysè Alfa, abitante a Sansevero, e Maumecto abitante a Nocera di Puglia, presentò ricorso nel Sacro Regio Consiglio contro una sentenza emanata contro di lui dal governatore delle province di Capitanata e Contado di Molise, Ferdinando di Sangro: in sostanza, i commercianti ebrei avevano acquistato *ad summa de*

²⁰ Cfr. COLAFEMMINA: «Vicende di Ebrei a Taranto ...», *op. cit.*, pp. 47 s. e 42 s.; *Id.*: *Documenti per la Storia degli Ebrei in Puglia ...*, *op. cit.*, p. 206 s. Un altro documento, che si riferisce a mille tratte di grano (11 ottobre 1508), è pubblicato in COLAFEMMINA: «Documenti per la storia degli ebrei in Campania (IV)», *op. cit.*, pp. 38 s.

²¹ Cfr. COLAFEMMINA: «Presenza e attività di Ebrei a Molfetta ...», *op. cit.*, pp. 46 s. Rimane menzione anche del rinnovo di un credito a Molfetta di un Isac Barbarelli (Abravanel) di Napoli: di ducati 39, dei quali 36 e tari 4 per una precedente obbligazione, e due e tari uno per la vendita di quattro palmi di panno vigentino nero (11 febbraio 1539): cfr. *ivi*, p. 47, e *Id.*: *Ebrei e cristiani novelli in Puglia. Le comunità minori*, Bari, 1991, p. 75 s.

²² Cfr. COLAFEMMINA: *Documenti per la Storia degli Ebrei in Puglia ...*, *op. cit.*, p. 212 s.

*cinquanta carri de grano in circha ala voce de Santo Honofrio in Puglia; e poi i maxari de Fogia avevano richiesto una refermatione ... dela voce deli grani et orgi facta in llo di de Santo Honofrio in la terra de Santo Ioanne Rotundo al governatore, il quale aveva dichiarato nulla la dicta voce e fissato il prezzo del grano ad ducati dece et mezo lo carro et lo orgio ad ducati sei correnti.*²³ Qui interessa che l'Abraanel, in società con alcuni ebrei pugliesi, provvedeva alla raccolta di consistenti partite di grano direttamente dai piccoli produttori agricoli, avvalendosi del metodo dell'acquisto *alla voce*, che assicurava una sensibile riduzione dei prezzi. E questa attività speculativa alimentava senz'altro il flusso di esportazione della derrata. L'attestazione successiva si riferisce a un carico di 120 carri, comprati da *alcuni particolari dela città de Termole*: poiché Samuele intendeva *quilli fare extrahere per Gabriele Isaac suo agente per extra regnum*, la Sommaria ordina al maestro portolano competente di riscuotere *tantum la meza tratta* (come si faceva per *grani recolti et fatti in lo territorio et distretto dela preditta città de Termole, anchor che si extrahano per persune extranee*), e di considerare nel resto l'agente *como citatino napolitano*.²⁴

In ultima analisi, l'attività minore e di mediazione, rispetto a quella dei mercanti italiani, svolta dagli ebrei nel commercio granario appare di rilievo integrativo, come i loro prestiti alla Corte, ai quali spesso l'interesse commerciale si collegava, nell'ambito del debito pubblico. Ma, al pari del predominio italiano, queste perduranti partecipazioni nascevano dalle due emergenze economiche essenziali dell'Italia meridionale in quei decenni, ossia lo stato incerto delle finanze e la subordinazione delle risorse agricole al commercio estero.

²³ Il ricorso è compreso in un fascicolo che contiene anche tutti gli atti giudiziari conseguenti: cfr. A.S.N., *Processi pandetta nuovissima*, fascio 249, fascic. 3845 (*Super voce frumentorum. Acta Simonis Abravabel et aliorum hebreorum appellantium*). La vertenza si concluse il 13 luglio 1540, con decisione di Marino Freccia: *Die tertio septembris 1540 Neapoli. Visis et percunctatis actis presentis cause per magnificum utriusque juris doctor dominum Marinum Frecza regium consiliarium et cause commissarium etc., instante egregio Nicolao Ioanne de Lamberto procuratore ut supra, per eundem magnificum dominum commissarium fuit provisum per iter et decretum dictam appellationem interpositam fore et esse desertam ob non presentationem processus nec ipsius appellationis cause prosecutionem infra legitima tempora. Et propterea rescribendum esse prout rescribitur dicte regie provinciali audientie quod dittam eius sententiam exequatur iuxta sui seriem, non obstantibus licteris inhibitorialibus aliis in contrarium emanatis. Hoc suum etc. Marinus Frecza*. Per la fiera di Sant'Onofrio, cfr. A. GROHMANN: *Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese*, Napoli, 1969, p. 147.

²⁴ Cfr. A.S.N.R., Camera della Sommaia, *Partium*, vol. 242, f. 13 v.

DOCUMENTI

I

Illustrissimo Signor, Simone Abramanelle de Neapoli et Moyse Alfa habitante in la terra de Sansivero et Maumecto habitante in Nucera de Puglia ebrei facendo intendere ad Vostra Excellentia como, havendono lloro comparati ad summa de cinquanta carri de grano in circha ala voce de Santo Honofrio in Puglia, ad instantia deli maxari de Fogia per memoriale dato ad Vostra Excellentia è stato commessa al magnifico governatore dela provintia de Capitenato che circha la refermatione che demandavano dicti maxari dela voce deli grani et orgi facta in llo di de Santo Honofrio in la terra di Santo Ioanne Rotundo che facesse la iustitia. Il quale magnifico governatore de facto nulliter et ex arrupto have processo ad certa asserta sententia, declarando nulla la dicta voce et fatto prezo alo dicto grano ad ducati deci et mezo lo carro et lo orgio ad ducati sei correnti, gravando summamente ipsi supplicanti comparaturi de grano ad dicta voce, sì perché multi de dicti maxari hanno havuta rata et firma quella voce de Santo Honofrio et haveno consignati lli grani ad quella ragione ad ipsi supplicanti, como per li testimonii examinati per dicti maxari non se prova che lli grani ad quillo tempo havesse valuto più de ducati deci lo carro delo grano, et dicta voce se doveva fare ad meno prezo, havuto rispetto al novo como fo facta, et dicti maxari dimandavano refermatione et non declaratione de nullitate de dicta voce, como è stato declarato per dicto magnifico governatore, et havendo mostrato quilli che sonno interessati in simile casu per quinterni deli officiali regii et per testimonii fidedigni che in tempo che fo fatta dicta voce et per multi di dappoi lli grani non valsero più de octo ducati, et multe volte lli mercanti altri anni haveno patuti interesse ché li grani sonno valuti ad meno prezo dela voce. Et perché naturalmente variando lli prezi et per altre ragioni aparenteno per lli medesimi acti ipsi supplicanti se senteno grandemente lesi de dicta sententia et quella dicono nullam et iniquam ac iniustam et si qua esset, quod non creditur, ne appellano ad Vostra Excellentia et de nullitate iniquitate et notorie iniustitie dicheno ad Vostra Excellentia tanto fortius che ipsi supplicanti in dicta asserta sententia non ne sonno stati chiamati né intesi. Per tanto recorrono ad Vostra Excellentia supplicandono quella se degna dicta causa de nullitate iniustitie et appellatione commictere al Sacro Regio Consiglio de Sancta Clara de Neapoli, che ad ipsi supplicanti summarie simpliciter et de plano lli voglia ministrare complimento de iustitia ut Deus etc. [Dicembre 1538]

Archivio di Stato di Napoli, *Pandetta nuovissima*, fascio 249, f. 1.

II

Per lo magnifico don Semuel Abravanel iudeus. Magnifico mastro portulano, lo magnifico don Semuel Abravanel de questa città de Napoli ne have exposto in questa regia Camera como havendo comprato da alcuni particolari dela città de Termole cento vinti carra de grani, et intendendo quilli fare extrahere per Gabriele Isaac suo agente per extra regnum, perché li grani che si fanno in lo territorio et distretto de dicta città, anchor che si extrahano per persune extranee, tamen son tenuti li extrahenti de epsi al pagamento dela meza tratta, et dubitando che in la extractione da farse per lo ditto suo agente deli ditti grani contra il solito li fusse innovato cosa alcuna, per la quale si venesse ad retardare il caricamento et extrattione deli grani preditti, ne ha supplicato vogliamo provvedere che per dita causa non habea de havere impedimento né fastidio alcuno. Et parendone iusto ve facimo la presente con la quale ve decimo et comandamo che, constandove che li ditti cento venti carri de grani che lo dicto magnifico don Semuel have comprati in dicta città de Termole, o vero parti de epsi, esserno grani recolti et fatti in lo territorio et distretto dela preditta città de Termole, perché hanno privilegio de pagare tantum la meza tratta preditta, per quella summa et quantità che vi consterrà ut supra farriti pagare al ditto Gabriele como agente del preditto magnifico don Semuel la rata li competerà per la quantità che ne extrahe per la ragione de meza tratta ut supra, et l'altra mità habea da cedere ad beneficio et comodo de epso extrahente et non altramente, et cossi li debeati osservare et fare osservare da qualsevoglia altra persona che per tal causa lo molestasse, et nel resto lo trattariti et farriti trattare como citatino napolitano, non fando etc., la presente etc. Datum Neapoli etc., die XVI aprilis 1543. Bartolomeus Camerarius locumtenens. Nardus Antonius delo Rizio pro magistro attorum.

Archivio di Stato di Napoli, *Summariae Partium*, vol. 242, f. 13v.

III

Letitie Abramanel. Carolus quintus etc. Illustres et magnifici viri etc. Havendomo li di passati receputa consulta di quessa Regia Camera, la quale contineva in effecto la Regia Corte dovere a Donna Letitia Abravanel, moglie del quondam Ioseph Abramanel, ducati quactromilia per cunto de magior summa per li quali li fo expedito per noi mandato sub datum 13 maii 1543, non havendo la Regia Corte havuto forma né manera posserli pagare né satisfare dicta quantità acciò se ne havesse possuto andare, come sua Maestà Cesarea comandava, havesse possuto extrahere tanta quantità de victuaglie et grani che la ragione dela

tracta ascendesse a dicti ducati quactromilia per le terre de amici et confederati de sua Maestà Cesarea, finito che fosse il partito che la Regia Corte havea alhora facto con mercanti. Et come per necessità occorse la Regia Corte de novo have facto similmente partito sopra le dicte tracte per la summa de altri ducati quarantaduimilia et ducati sextantamilia, cum pacto che durante la extractione de quilli persona alcuna possa né debia extrahere etiam privilegiata, per la qual causa la predicta donna Letitia Abramanel non ha possuto fare la extractione predicta, né soi procuraturi, de manera ne é stato facto partito con lo nobile Francisco Nuti, secondo per lo contracto facto tra esse parti appare, supplicandone però providessimo, actento lo dicto Francisco farria contentare li dicti mercanti che durante llozo prestito li farriano quilli extrahere, et lo infrascritto magnifico Angelo Biffoli, tanto per sé come per nome et parte de Alexandro Caponi have ad noi declarato che se contenta lo dicto Francisco Nuti nomine quo supra possa extrahere tanta quantità de victuaglie per li porti et carricaturi de tucto il regno che ascenda ala summa de ducati 400. Per tanto ve dicemo et ordinamo, stante lo dicto contentamento et contracto facto tra epsi ut supra, debiati donare ordine ad chi spectat che debiano permectere lo predicto Francisco Nuti possa extrahere et fare extrahere per sé o per altro durante et intra lo dicto arrendamento sive finito serà la extractione deli dicti ductai quarantadoimilia et de ducati sextantamilia ad electione del decto Francisco, stante lo contentamento predicto deli dicti mercanti, tante victuaglie che ascendano ali dicti ducati quactromilia per li lochi de amici et confederati dela predicta Maestà, con declaratione che finito che serrà lo dicto arrendamento et lo dicto Francisco non haveesse extracto in tucto o in parte li dicti ducati quactromilia volimo possa continuare la dicta extractione senza altro impedimento fino a tanto che habbia lo complimento de ducati 4000, recuperando la consulta et mandato fo per noi expedito et tucte le altre cautele necessarie per indennità dela Regia Corte, nullo preiudicio generato a dicti mercanti per causa del dicto contentamento et extractione se ha da fare de dicti ducati quactromilia possano et habbiano da extrahere llozo integra quantità li è devuta per li partiti facti per la Regia Corte, immo possano et debiano integramente extrahere li dicti ducati quarantadoimilia et ducati sixantamilia, iuxta lo tenore et forma deli Capituli sopra ciò expediti, ali quali per la presente nullo modo volimo se deroga; li quali ducati quactromilia che dicto Francisco Nuti exigerà volimo che nullo futuro tempore per la Regia Corte né per altro se li possa donare molestia. Et così exequerite et non altramente ché tale è nostra voluntà et intentione, et se intenderà reservata la provintia de Terra de Lavore, dela quale non volimo modo aliquo se habbia da extrahere. Datum in Castro novo Neapolis die xxviii mensis augusti MDXXXIII. Pedro de Toledo. Dirigitur Camere Summarie.

Archivio di Stato di Napoli, Consiglio Collaterale, *Partium*, vol. 16, ff. 189-190.